

REP. 155-2025

del 10/11/2025

ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

Finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle Opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia

TRA

Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia, di seguito denominato "CDG", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93394550722), qui rappresentata dal Prof. Ing. Gennaro Ranieri quale Soggetto Attuatore nominato con Decreto commissariale n. 346 del 06/05/2025;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed diritto di accesso ai documenti amministrativi"* stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D.LGS. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- il CDG, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico;
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante *"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale...(omissis)"*, e in particolare il comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del*

Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali" e il comma 2-ter, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri e le deleghe previste per il commissario.";

- l'art. 36-ter del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in legge 108/2021, che prevede la nuova denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, attribuendo ad essi le competenze per la realizzazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR)– qualificando i medesimi interventi come opere di preminente interesse nazionale, aventi, quindi, carattere prioritario;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza e supporto tecnico, con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- con Decreto commissariale n. 142 del 03/03/2020 è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra il Commissario di Governo e l'ASSET, finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia; il predetto schema di accordo di cooperazione è stato, altresì, approvato da ASSET con Determina del Direttore Generale n. 69/2020 del 05/03/2020 e sottoscritto in pari data;
- successivamente, al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni per far fronte alla mitigazione del rischio idrogeologico e massimizzare i risultati della collaborazione, le Parti concordarono di estendere l'oggetto della collaborazione, già avviata in data 5 marzo 2020, anche alle prestazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative e specialistiche necessarie a supportare l'azione congiunta per il contrasto del dissesto idrogeologico, e, a tal fine, fu sottoscritto il nuovo Accordo in data 10/1/2022, in sostituzione di quello sottoscritto nel 2020.
- in data 10/1/2022 è stato sottoscritto il nuovo accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra il Commissario di Governo e l'ASSET, finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia e con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 104/2022 del 24/03/2022 si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione;

- tale Accordo di collaborazione triennale è scaduto il 10/1/2025 e risulta necessario rinnovarlo al fine di proseguire la collaborazione tra ASSET e CdG risultato strategico al fine della progettazione e dell'attuazione degli interventi emergenziali per il contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia; nella circostanza è necessario ridefinire i termini della collaborazione per stabilire le modalità di avvalimento dei tecnici e dei dipendenti dell'ASSET per poter affrontare le complesse problematiche ingegneristiche e operative mediante risposte tecniche adeguate alle crescenti responsabilità dei RUP, incentivando un lavoro di squadra che integri le competenze multidisciplinari necessarie all'attuazione degli interventi emergenziali particolarmente strategici;
- in data 07.02.2025 (prot. comm. 830/2025) il Commissario di Governo e Presidente della Regione Puglia ha invitato il Soggetto Attuatore e il Direttore Generale Asset, nelle more della definizione di una nuova convezione e al fine di non pregiudicare la continuità amministrativa dei procedimenti in corso, a procedere con la proroga/rinnovo della convezione del 10.01.22 alle stesse condizioni per un ulteriore anno, nei limiti di spesa compatibili con il quadro finanziario della Struttura commissariale;
- infatti, l'organizzazione dell'Ufficio Commissariale, è basata sull'accordo di collaborazione e sull'integrazione funzionale dell'Agenzia strategica ASSET come ente strumentale in grado di supportare tecnicamente il Commissario di Governo con personale specializzato sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, reclutando nel tempo nuovo personale e formando idonee professionalità in grado di integrare i gruppi di lavoro;
- inoltre, l'ASSET ha supportato la complessa attività di contrasto al 'dissesto idrogeologico' con ulteriori attività di ricerca (accordi con il Politecnico e con l'Università), con progetti europei che hanno consentito ricerche e sperimentazioni sulle frane, sulle inondazioni e sull'erosione costiera in collaborazione con altre Regioni europee, con lo sviluppo della cartografia CARG (in collaborazione con l'ISPRA) e con i rilievi LIDAR, nonché con ulteriori rilevamenti satellitari, tutte informazioni e studi che confluiranno nell'Osservatorio Georischi costituito con legge regionale in seno all'ASSET;

Tutto quanto premesso:

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
- il CDG, previo accordo con l'ASSET, potrà avvalersi dei tecnici dell'Agenzia per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando, fra gli altri, i temi dello sviluppo sostenibile, della tutela del territorio e della rigenerazione urbana, della tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente; inoltre è compito dell'ASSET anche quello di supportare gli enti locali nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e lo sviluppo ecosostenibile del territorio;

- inoltre, l'ASSET essendo un organismo certificato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ha anche il compito di supportare la Regione Puglia, gli enti regionali e gli enti locali pugliesi per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n. 36/2023, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- il CDG, non disponendo di un sistema di controllo interno, è interessato ad attivare con ASSET un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi, attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in possesso dell'ASSET;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente Accordo, sussiste effettivamente l'interesse pubblico, comune tra CDG e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. n.36/2023, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, finalizzato ad attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il CDG che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato;
- con la sottoscrizione del presente Accordo l'ASSET Puglia si impegna a fornire al CDG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa con propri dipendenti e provvedendo, laddove necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi relativi al costo dei dipendenti nonché per eventuali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il CDG e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo del presente Accordo.
- Il CDG provvederà al rimborso delle spese rendicontate mediante il trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione delle spese per le attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 della Legge n. 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del D.LGS. n.36/2023, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art.2 Compiti e responsabilità

Il CDG ha il compito e la responsabilità di procedere all'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente e amministrativamente il CDG nell'attuazione di

processi di progettazione, esecuzione e gestione delle predette Opere pubbliche previa esplicita richiesta di attivazione del supporto.

L'ASSET assicura il proprio supporto per gli aspetti legati al regolare svolgimento delle funzioni della Struttura commissariale, comprese la redazione dei progetti, le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.LGS. n. 36/2023; attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari; la redazione degli atti e delle procedure di affidamento in materia di lavori, servizi e forniture.

Art.3 Responsabili delle attività

Con il presente Accordo, il CDG e ASSET designano, per ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti, un Responsabile dell'Accordo di collaborazione in possesso di competenze professionali adeguate allo svolgimento delle attività assegnate.

Art.4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo di cooperazione si configurano come rimborso delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo ovvero di qualsiasi somma che preveda un utile o un margine di guadagno.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, che si allega alla presente, per il calcolo dei rimborsi e delle spese sostenute, nei limiti della copertura finanziaria dei quadri economici degli interventi per i quali è stata richiesta l'attivazione, tra le spese generali e le spese tecniche delle somme a disposizione, ovvero di altre risorse disponibili per l'esecuzione degli interventi.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il CDG di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Trattandosi di rimborso tra Pubbliche Amministrazioni non è richiesta l'emissione del DURC, così come non è richiesta fatturazione.

Art.5 Impegni tra le parti

1. L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del CDG, contenente le informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una "nota informativa" al CDG con indicazione dei tempi necessari alla conclusione delle predette attività e la stima presuntiva delle spese da rimborsare secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente Accordo. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nel presente Accordo.
2. Per le attività di supporto alla gestione commissariale, il CDG provvederà al rimborso delle spese connesse al funzionamento di ASSET a valere sulle disponibilità finanziarie dei Quadri economici relativi agli interventi per i quali verrà richiesta l'attivazione della collaborazione.

Verrà corrisposta una somma, a concordarsi, a titolo di anticipazione delle spese da rimborsare, nei casi previsti nel presente articolo compatibilmente con la quota di acconto già trasferita al CDG

nell'ambito del finanziamento previsto.

Inoltre, il CDG si impegna a trasferire ad ASSET, per gli interventi attivati, tutte le informazioni in possesso (studi, rilievi, saggi, cartografie, elaborati grafici di qualsiasi natura), nonché gli esiti dei monitoraggi avviati o conclusi nelle aree a rischio idrogeologico e tutto quanto possa avere utilità per l'attività istituzionale dell'Agenzia in materia di salvaguardia e prevenzione del territorio e del rischio idrogeologico.

3. Le Parti si impegnano:

- a) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
- b) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- c) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione.

5. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni in oggetto vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6. Le Parti si impegnano a costituire, se necessario, un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

7. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa il CDG si impegna a:

- Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività;
- Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.

8. L'ASSET si impegna, su richiesta formale del CDG, a:

- Proporre e mettere a disposizione, tra il proprio personale dipendente, le professionalità più adeguate allo svolgimento delle attività di RUP;
- Sviluppare le progettualità richieste dal CDG attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione;

- Mettere a disposizione specifiche professionalità per la direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, prove e controlli, e tutto quanto altro necessario a garantire la corretta esecuzione delle opere;
- Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- Collaborare ed assistere il CDG per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto.

Art.6 Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le spese da rimborsare per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo saranno attinte dai quadri economici di progetto degli interventi di competenza del CDG, a valere sulle risorse derivanti da fondi regionali, nazionali o comunitari destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il CDG oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione del presente Accordo ovvero all'attuazione degli interventi di mitigazione e contrasto al Dissesto idrogeologico.

Eventuali servizi e prestazioni professionali, che saranno affidati all'esterno a cura e sotto la responsabilità di ASSET saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal CDG nei termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art.7 Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del CDG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento. Il termine di durata può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art.8 Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art.9 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art.10 Norme finali

Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data della sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di accordo tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il CDG: info@pec.dissestopuglia.it

- Per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

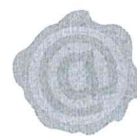
Il presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dal Legale Rappresentanti dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dal Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto idrogeologico in Puglia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale dell'ASSET
(Ing. Raffaele Sannicandro)


Raffaele
Sannicandro
07.11.2025
12:54:14
GMT+01:00

Il Soggetto Attuatore
(Prof. ing. Gennaro RANIERI)


Ranieri
Gennaro
07.11.2025
12:25:23
GMT+01:00